

MARIAGRAZIA ROSSILLI

Le nuove schiave del XXI secolo

Tra le nuove forme di schiavitù emerse nel XX secolo la tratta di persone, in particolare donne e bambini, a scopo di sfruttamento economico e sessuale ha visto una diffusione rapida in tutto il mondo, responsabile anche l'inadeguatezza delle politiche di contrasto messe in atto dagli Stati. Troppo a lungo, infatti, non vi è stata una definizione di tratta di esseri umani che fosse internazionalmente riconosciuta, mentre, d'altra parte, il fenomeno non solo evolveva nel tempo ma era capace di continue trasformazioni. Se a lungo la tratta è stata collegata univocamente allo sfruttamento della prostituzione, recentemente si è riconosciuto che la pratica comprende anche altre forme di sfruttamento e che può colpire sia donne che uomini e bambini di qualsiasi razza e nazionalità. Rivelatosi come fenomeno multiforme, lontano dagli stereotipi diffusi nelle rappresentazioni mediatiche, è diventato oggetto di una corposa letteratura e di dibattiti in innumerevoli sedi fino ad acquistare rilievo politico nell'agenda internazionale.

La definizione internazionale di "tratta di persone"

A partire dalla fine del XIX secolo la tratta di donne, o come era meglio nota la "tratta delle schiave bianche", è univocamente collegata con la prostituzione in riferimento alla pratica diffusasi in Europa di ingannare o rapire giovani donne per costringerle a trasferirsi negli imperi coloniali o in altri paesi del vecchio continente e a prostituirsi nei bordelli.¹ Ancora nella *Convenzione per la soppressione*

¹ Quattro convenzioni internazionali sono state adottate tra il 1904 e il 1933 per cercare di arginare la tratta delle bianche.

del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, adottata dalle Nazioni Unite nel 1949, che pure si riferisce al traffico di persone e non delle sole donne, la focalizzazione rimane sullo sfruttamento della prostituzione. A fronte della scarsa efficacia di questa *Convenzione*, della rinnovata crescita delle dimensioni del fenomeno e delle sue mutazioni, dalla metà degli anni '90, svariati sono stati i tentativi delle istituzioni internazionali di adottare una definizione di tratta adeguata alla complessità del fenomeno e alla sua natura in larga parte transnazionale. È così che alla *Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato* adottata nella Conferenza Internazionale di Palermo del 2000 viene aggiunto uno specifico *Protocollo contro la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini*, che fornisce questo tipo di definizione. Il *Protocollo* definisce la tratta come fenomeno comprendente:

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, mediante l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, o tramite il dare ed il ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Quest'ultimo deve comprendere, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui e altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o le prestazioni forzate, la schiavitù o le pratiche ad essa analoghe, la servitù e l'espianto di organi» (art. 3.a).²

Oltre a quelle menzionate, il *Protocollo* intende riferirsi ad ogni possibile forma di sfruttamento cui il traffico di persone può dar luogo. Elemento costitutivo del reato di tratta è qualsiasi forma di inganno o coercizione o anche di abuso di una posizione di vulnerabilità intesa come situazione in cui la persona non ha una reale alternativa all'essere sottoposta allo specifico abuso. Qualora sia ottenuto con uno di questi mezzi impropri, l'eventuale consenso dell'individuo adulto vittima di sfruttamento è considerato irrilevante (art. 3.b), mentre per le vittime che siano minori l'eventuale consenso è sempre e in ogni caso ritenuto irrilevante (art. 3.c). Bisogna inoltre tenere presente che il consenso è riconoscibile dal punto di vista legale soltanto quando tutti gli elementi pertinenti sono conosciuti dalla persona e che esso

² United Nations, General Assembly (2001), *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 55th Sess., Agenda Item 105, U.N. Doc. A/RES/55/25, p. 32; <http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf>.

deve essere espresso riguardo a tutte le circostanze rilevanti per ogni singolo atto per cui, ad esempio, una persona adulta può acconsentire a prostituirsi o lavorare irregolarmente all'estero, ma ciò non implica il suo consenso ad essere assoggettata in condizioni coercitive di violenza o sequestro.

L'irrelevanza del consenso della vittima solo in caso sia stato ottenuto con la coercizione o altro mezzo improprio è fondamento della distinzione tra prostituzione "volontaria" e prostituzione "forzata" e permette di identificare la tratta nelle condizioni di coercizione, abuso, privazione delle capacità di controllo delle proprie decisioni delle vittime prostitute, piuttosto che nel tipo di servizi prestati. Nei negoziati per l'adozione del *Protocollo* il criterio dell'irrelevanza o meno del consenso della vittima adulta è stato il punto più controverso tra i rappresentanti dei vari Stati, in quanto alcuni intendevano il consenso come sempre irrilevante, assimilando la prostituzione in sé a una forma di schiavitù, mentre altri ritenevano necessario distinguere tra chi sceglie liberamente di esercitare la prostituzione e chi viene costretto a farlo. Analoga opposizione ha attraversato e attraversa le organizzazioni femminili e femministe a livello europeo e internazionale, tra chi rifiuta questa distinzione, ritenendo la prostituzione in sé una violazione della dignità e dei diritti umani delle donne riconducibile alle relazioni di potere tra uomini e donne (*Coalition Against Trafficking in Women*), e chi, invece, combatte la prostituzione forzata e la tratta e intende eliminare le discriminazioni verso le prostitute riconoscendo loro lo status di lavoratrici del sesso (*Global Alliance Against Trafficking in Women*, Comitato Internazionale sulla Difesa dei diritti delle-dei *sex workers* in Europa). A causa di queste opposte visioni il *Protocollo* non dà alcuna definizione dei termini «sfruttamento della prostituzione altrui» e «altre forme di sfruttamento sessuale», in modo da lasciare gli Stati liberi di prendere la loro posizione sulla prostituzione.³

Nella medesima Conferenza di Palermo è stato adottato anche un altro *Protocollo* alla *Convenzione contro il Crimine Transnazionale Organizzato* che è volto a combattere il traffico illegale di migranti

³ Tre i principali modelli applicati nelle politiche degli Stati in materia di prostituzione: il proibizionismo, l'abolizionismo, ed il regolamentarismo. Il primo considera la prostituzione come un'attività immorale e contempla sanzioni sia per il cliente che per la prostituta; il secondo, basato sul lavoro della femminista Josephine Butler, prevedeva inizialmente l'abolizione dei regolamenti vessatori nei confronti delle prostitute e successivamente ha distinto tra la prostituzione volontaria e quella forzata, condannando solo quest'ultima; il terzo ritiene che la prostituzione sia un male necessario che va tollerato ma regolamentato.

(*smuggling*) che finalmente viene distinto in modo chiaro dalla tratta di persone. Mentre il traffico di migranti è un crimine contro lo Stato costituito dal facilitare l'ingresso illecito di persone sul suo territorio e non comporta di per sé danni all'immigrato, dal momento che la relazione tra "contrabbandiere" e immigrato-cliente è consenziente e termina quando la frontiera viene passata e il pagamento corrisposto, la tratta di esseri umani è, invece, un vero e proprio crimine contro l'individuo, che ne comporta lo sfruttamento. Inoltre, mentre il traffico di migranti presuppone sempre l'attraversamento illegale di una frontiera, la tratta di persone può avvenire sia a livello nazionale che transnazionale e in quest'ultimo caso la vittima potrebbe anche essere entrata legalmente nel paese di destinazione. A livello pratico tuttavia persistono difficoltà nel distinguere tra il reato di introduzione illegale di migranti e quello di tratta di persone perché i confini tra i due possono non essere chiari, soprattutto nella fase intermedia dello spostamento, quando cioè non si può ancora escludere che un percorso iniziato come immigrazione irregolare possa trasformarsi in assoggettamento schiavistico una volta giunti a destinazione.

Sarebbe certamente ingenuo pensare che la definizione di tratta di esseri umani fornita dal *Protocollo* di Palermo possa in sé risolvere tutti i problemi relativi all'identificazione del fenomeno. Non si può tuttavia sottovalutare l'importanza dell'esistenza nella normativa internazionale di una definizione rispondente ai caratteri attuali del fenomeno, cui le leggi nazionali dei paesi di destinazione, origine e transito sono tenute ad adeguarsi.⁴

Caratteri del fenomeno e forme di sfruttamento delle vittime di tratta

Non esistono stime affidabili sulla tratta di persone a livello mondiale data la natura clandestina del fenomeno. Stime relativamente affidabili sono state elaborate dal Dipartimento di Stato Americano e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Il primo, nel suo *Rapporto Annuale sulla Tratta di Persone* del 2007, indica che circa 600.000-800.000 persone vengono trafficate a livello transnazionale ogni anno di cui l'80% è donna ed il 50% sono minori. Viceversa l'OIL, includendo anche la tratta che si verifica all'interno dei confini nazionali, sostiene che le vittime in tutto il

⁴ L'Italia ha ratificato la *Convenzione* e i *Protocolli* e ne ha adottato le disposizioni essenziali nella legge 228/2003 *Misure contro la tratta di persone*.

mondo sarebbero circa 2,45 milioni di cui il 43% è trafficato per sfruttamento sessuale, il 32% per sfruttamento economico e il resto per ragioni di sfruttamento sia sessuale che lavorativo.⁵

Una molteplicità di fattori è all'origine del recente sviluppo di questo fenomeno. Tra i *push factor* basti pensare ai grandi flussi migratori connessi alla globalizzazione dei mercati, alla difficile transizione dei paesi ex-comunisti all'economia di mercato, alla femminilizzazione della povertà e delle migrazioni,⁶ alla modernizzazione dei sistemi di comunicazione e allo sviluppo dei commerci tramite Internet, nonché alle molte situazioni di conflitto e post-conflitto dove le condizioni di disintegrazione sociale producono traffici illegali e violenza. Nei paesi di destinazione il fattore di attrazione costituito dalla domanda di lavoro e servizi sessuali s'aggiungono gli ostacoli all'emigrazione legale, in particolare nell'Europa di Schengen. Un ulteriore fattore risiede, infine, negli enormi guadagni che ne provengono per le reti di criminalità, dal momento che la tratta di persone è meno rischiosa del traffico di armi e droga e non richiede grandi investimenti, essendo la merce umana utilizzabile molte volte e facilmente sostituibile.

A livello europeo come in Italia, le ricerche e l'attenzione politica si sono quasi esclusivamente concentrate sulla forma di tratta più diffusa, quella di donne e minori finalizzata allo sfruttamento sessuale, mentre poco si conoscono altre forme di tratta, anche se in crescita come quella a scopo di sfruttamento del lavoro. Non molto si sa nemmeno sulla tratta di minori, maschi e femmine, per adozioni illegali o espianto di organi, o per sfruttamento lavorativo o accattonaggio, o altre attività illegali come spaccio di droga e piccoli furti. Mentre sono principalmente gli uomini a essere coinvolti nella tratta a scopo di sfruttamento del lavoro, non mancano però le donne concentrate soprattutto nell'ambito del lavoro domestico. I casi più noti riguardano africane e asiatiche vittime di tratta in Medio Oriente e nella regione del Golfo, ma anche in paesi europei sono stati portati alla luce casi di schiavitù domestica di ragazze, talora in situazioni di *debt bondage*,⁷ costrette a lavorare senza retri-

⁵ Silvia Scarpa, *Le politiche dell'Unione Europea per la tutela dei diritti umani delle donne. Il caso della tratta*, in Mariagrazia Rossilli (a cura di), *I diritti delle donne nell'Unione Europea*, Roma, Ediesse, 2009, p. 141.

⁶ Le donne costituiscono oggi il 70% dei poveri del mondo e il 49,6% dei migranti.

⁷ *Bonded labour* e *debt bondage* sono due modi di riferirsi alla stessa pratica di pretendere il pagamento di un debito, in genere quello contratto per il viaggio e

buzione e malnutrite, sequestrate in casa, private del passaporto e sottoposte a violenze.⁸

La tratta a scopo di sfruttamento sessuale

La tratta a scopo di sfruttamento sessuale è diffusa in tutto il mondo e perfettamente integrata nel più ampio e multiforme circuito del “mercato del sesso” che, sotto la spinta dei processi di globalizzazione, si è ridefinito come mercato internazionale e di massa, esso stesso globalizzato.

Condizioni di povertà e mancanza di prospettive di vita dignitose spingono giovani sole, spesso con figli, genitori, mariti da mantenere, a cercare migliori condizioni di lavoro e vita emigrando. Alle condizioni economiche s'intrecciano spesso rapporti familiari autoritari, fortemente conflittuali, quando non violenti e abusivi (secondo operatori italiani tra le prostitute di strada è frequente avere alle spalle abusi familiari). D'altra parte, la cultura che dal Nord del mondo si propone come dominante diffonde il denaro e la crescita dei consumi come i valori da perseguire e incentiva le giovani alla ricerca di prospettive di vita ispirate ai modelli occidentali e, scontrandosi con tradizioni culturali patriarcali e ruoli di genere rimasti fissi per secoli, le spinge alla ricerca di indipendenza ed emancipazione personale. La mancanza di possibilità legali di emigrazione e di risorse per affrontare il viaggio e le povere possibilità di lavoro offerte nei paesi di destinazione, limitate per lo più all'economia informale e ai servizi di cura e domestici, costituiscono altrettanti fattori di vulnerabilità. L'esiguità delle effettive opportunità di progetti migratori di successo rende le ragazze facile preda di reclutatori e trafficanti abili a captare le loro aspettative e nell'offrire concrete soluzioni di viaggio o di lavoro, fornendo anche documenti falsi e visti. Eccetto che nei casi di vero e proprio rapimento, se si va alle ragioni di fondo che preparano il terreno al coinvolgimento nella tratta, si incontrano sempre le scelte delle donne nel concepire e realizzare un progetto migratorio in condizioni sociali e individuali di estrema fragilità.

I metodi di reclutamento e i meccanismi della tratta variano a seconda delle situazioni. Secondo studi olandesi e italiani sulle donne

l'ingresso illegale nel paese di destinazione, con servizi di cui non sono specificati lunghezza, valore e natura.

⁸ Council of Europe, *Domestic Slavery, Report submitted by John Connor to the Committee on Equal Opportunities for Women and Men*, 17 May, 2001; <<http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc01/EDOC9102.htm>>.

dell'Est Europa i metodi di reclutamento nei paesi d'origine sarebbero sostanzialmente tre: il rapimento o il sequestro, l'inganno circa la natura del lavoro e l'inganno sulle condizioni di lavoro.⁹ Secondo queste ricerche, i casi meno frequenti e in decrescita sono quelli di rapimento e sequestro da parte di fidanzati, parenti, amici o professionisti che portano oltre frontiera le ragazze per venderle e intrappolarle nella rete della criminalità organizzata. Più numerose le donne ingaggiate attraverso l'inganno sulla natura del lavoro. In questo caso il reclutamento può passare anche attraverso agenzie, che offrono lavori come cameriera o cuoca, o carriere prestigiose come attrice, modella o ballerina, utilizzando pure la possibilità di ottenere regolari permessi di soggiorno. In vari paesi europei esiste inoltre un mercato gestito da agenzie matrimoniali di *mail-order brides*, che cela vere e proprie forme di tratta, per cui la fidanzata consenziente ordinata per posta può trovarsi ad essere venduta o costretta alla prostituzione.

Il gruppo più numeroso tra le vittime di tratta sarebbe, infine, costituito dalle ragazze che sono emigrate sapendo di andare ad esercitare la prostituzione ma non conoscendo le condizioni di coercizione cui andavano incontro, dal momento che i trafficanti forniscono conoscenze distorte e impediscono l'accesso a informazioni fondamentali. La scelta di prostituirsi all'estero, lontano da parenti e conoscenti e quasi sempre per un periodo di tempo che si pensa limitato, sembra una via d'emigrazione praticabile con prospettive di guadagno attraenti. Persino in questi casi accade però di frequente che l'effettivo inserimento nella prostituzione, specie per le più giovani, avvenga in modo coercitivo mediante ricorso a violenza. E gli effetti dei maltrattamenti sono immediati. Sottrazione di documenti, reclusione in condizioni di semiprigionia, privazione di cibo, ritorsioni sui familiari, minacce di morte servono a rendere le donne psicologicamente sottomesse: facendo capire loro di non aver più alternative, si vincono le resistenze e si ottiene arrendevolezza.¹⁰ Centrale ai fini dell'assoggettamento è il meccanismo del ricatto per i debiti contratti per il viaggio nel paese di destinazione che possono lievitare con tassi da usura e ad ogni passaggio di mano in caso di più

⁹ Paola Monzini, *Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta e sfruttamento*, Roma, Donzelli, 2002; Judith Vocks, Jan Nijboer, *The promised land. A study of trafficking in women from central and eastern Europe to the Netherlands*, «European journal of crime, criminal law and criminal justice», 8, 2000, n. 3, pp. 379-388; Dina Siegel, *Human trafficking and legalized prostitution in the Netherlands*, «Temida», Maart 2009, str. 5-16.

¹⁰ Monzini, *Il mercato*; Emiliana Baldoni, *Racconti di trafficking*, Milano, FrancoAngeli, 2007.

compra-vendite. Non sempre l'assoggettamento è ottenuto attraverso la violenza perché l'inganno e la persuasione da parte di parenti, in particolare di fidanzati, possono anch'essi servire lo scopo, tanto più se si è in condizioni di spaesamento e paura d'esser rimpatriate. Risulta, perciò, riduttiva l'interpretazione della relazione trafficata-sfruttatore solo nei termini di violenza fisica, non essendo sempre facile districare l'intreccio tra aspetti cooperativi e di sopraffazione quando questa è perpetrata da persone cui si è legati affettivamente.

Che si parli di tratta, con sradicamento mediante rapimento o sequestro, o mediante raggio con promesse di lavoro o matrimonio, oppure di inganno sulle condizioni coatte di esercizio della prostituzione, la cosa alla fine è meno importante del fatto che il risultato è comunque la depersonalizzazione e reificazione della vittima, ridotta allo statuto di "merce" e a uno stato di prostrazione che la degrada, ne intacca l'autocoscienza e ne annulla le facoltà di decisione attraverso un rapporto simile a quello schiavo-padrone, in cui chi sfrutta tende a dominare corpo e mente della vittima per ottenerne obbedienza.¹¹ La distinzione tra prostitute volontarie e vittime di tratta prostitute non è, quindi, ridicibile alla secca opposizione tra la scelta cosciente e i casi di prostituzione basati su rapimento o frode, perché bisogna tenere anche conto di situazioni ambigue, in cui una consapevolezza parziale e una nebulosità di informazioni, che le protagoniste non sono state in grado di chiarire senza negarsi la possibilità di emigrare che veniva loro offerta, hanno dato origine a una sequenza di eventi culminati in situazioni di estrema vulnerabilità e di assoggettamento.

La tratta a scopo di sfruttamento sessuale in Italia

1. Mercato del sesso e sue trasformazioni

Nelle nostra società sessualmente "liberate" non è facile capire l'aumento della domanda di servizi sessuali e prostituzione che in Italia coinvolge circa 9 milioni di clienti, dagli ultrasessantenni fino a un numero crescente di giovani. In Italia come in tutti i paesi europei il mercato del sesso è uno dei mercati illegali più ricchi e dinamici. Oggi nei luoghi chiusi e sulle strade si trova una grande varietà di offerta di servizi sessuali in grado di soddisfare le più svariate richieste. Da

¹¹ Kathleen Barry, *Female sexual slavery*, New York, New York University Press, 1979.

una parte c'è una fascia professionalizzata di prostitute italiane o di straniere ben integrate che lavorano nelle fasce superiori del mercato, dall'altra parte una massa di *new comers*, immigrate senza permesso di soggiorno che rispondono alla domanda della fascia popolare del mercato. Anche tra le immigrate straniere, specie dell'Europa dell'Est, ci sono donne che si prostituiscono per scelta e in modo indipendente, che sono in grado di ridurre al minimo i rischi e di massimizzare i loro guadagni, se necessario pagando il "pizzo" agli sfruttatori che controllano il mercato. A fianco a loro, specie sulle strade da cui sono quasi scomparse le prostitute italiane, la massa è costituita da straniere assoggettate a forte sfruttamento e/o vere e proprie vittime di tratta.

I dati ufficiali sullo sfruttamento sessuale e sulla tratta non rispecchiano l'insieme del fenomeno in quanto si riferiscono solo alle persone che entrano in contatto con le forze di polizia e con i servizi di protezione sociale. Sappiamo quindi che tra il 2000 e il 2006 11.000 donne vittime di tratta, incluse 1.500-2.000 in condizione lavorativa paraschiavistica, sono state inserite nei percorsi di protezione sociale.¹² Per cercare di avere un'idea dell'insieme occorre ricorrere alle stime prodotte da organizzazioni di ricerca che però presentano notevoli discrepanze in quanto si riferiscono a criteri diversi. Secondo Transcrime tra il 1996 e il 2001 le prostitute vittime di tratta, adulte e minori, sarebbero stimate tra un minimo di 27.000 e un massimo di 57.000, ossia per ciascun anno considerato tra un minimo di 5.400 e un massimo di 11.400 casi; per Parsec, invece, la stima delle vittime di tratta nel periodo 1996-1999 si situerebbe tra un minimo annuo di 1.480 e un massimo annuo di 2.079 su un totale di presenza media annua di 19.500 prostitute straniere e per il periodo 2000-2002 tra un minimo annuo di 783 e un massimo annuo di 956 unità su un totale medio annuo stimato in 11.600 casi.¹³ La discrepanza notevole è data dal fatto che secondo Transcrime la distinzione tra prostituzione e tratta non è rilevante per cui l'insieme delle prostitute viene considerato come soggetto a tratta, mentre per Parsec la distinzione è cruciale, in accordo con la definizione del *Protocollo* di Palermo.

¹² *Il profilo sociale delle vittime di tratta. I dati del Dipartimento dei Diritti e delle Pari Opportunità*, «QT. Quaderni di Tecnostruttura», 2007, Suppl. n. 25, pp. 16-32.

¹³ Transcrime (a cura di), *Tratta di persone a scopo di sfruttamento e traffico di migranti* (Rapporto finale di sintesi della ricerca eseguito per il Ministero della giustizia e il Ministero per le pari opportunità in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia), Trieste, novembre 2003, <http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia-ca/topics/.../dispensa_3_1.pdf>; Francesco Carchedi, *Le caratteristiche strutturali del fenomeno a livello nazionale*, in Francesco Carchedi, Vittoria Tola (a cura di), *All'aperto e al chiuso*, Roma, Ediesse, 2008, pp. 34-39.

Protagonisti assoluti del mercato dello sfruttamento sessuale negli ultimi decenni sono i trafficanti stranieri che, secondo le varie nazionalità, si sono accaparrati le differenti nicchie del mercato, rifornendole con modalità di reclutamento e sfruttamento, tipi di ragazze, servizi e prezzi diversi. Trafficanti e sfruttatori sono organizzati in modo flessibile con nodi di collegamento in varie parti d'Italia sì da poter spostare le ragazze da una piazza a un'altra per rispondere alle misure di contrasto della tratta e dello sfruttamento della prostituzione.

Mentre le prime prostitute straniere ad apparire sulle strade italiane negli anni '80 sono state le latino-americane, negli anni '90 ondate successive hanno coinvolto prima le nigeriane, poi una maggioranza di albanesi, finché, ridottisi i flussi migratori dall'Albania, si sono spalancati i corridoi d'ingresso dalla Moldavia, Ucraina, Romania, Lettonia, Ungheria. Contemporaneamente è anche aumentata la tratta delle minorenni, provenienti soprattutto dall'Europa dell'Est e in particolare dalla Romania che oggi ha in ciò un triste primato. Vere bambine che non hanno la minima consapevolezza di ciò che sta capitando loro, è difficile determinarne il numero perché si tende ad occultarle con un'alta mobilità territoriale e perché, scoperte dalla polizia, dichiarano di essere maggiorenni per paura dei loro sfruttatori.

L'accentuarsi della repressione dell'immigrazione illegale a partire dalla legge Bossi-Fini (30 luglio 2002, n. 189) e delle politiche di contrasto della prostituzione di strada, quasi che il problema non fossero la tratta e lo sfruttamento ma la visibilità del fenomeno, ha spinto le organizzazioni criminali ad adattarsi diversificando l'offerta di servizi sessuali. Si è quindi realizzato un parziale trasferimento delle prostitute straniere dalla strada al chiuso, in casa di appuntamenti, night club, club *privé*, circoli culturali e *beauty center*, moltiplicandosi i modi di mimetizzazione.¹⁴ Secondo i funzionari di polizia ascoltati nell'ambito di alcune ricerche, le straniere che esercitano la prostituzione solo al chiuso o in alternanza a quella di strada sarebbero circa il 75-80% del totale nelle regioni centro-nord e circa il 40-50% del totale al sud.¹⁵

¹⁴ Elisa Bedin, Claudio Donadel, *La tratta a scopo di sfruttamento sessuale in strada e negli ambienti al chiuso*, in Francesco Carchedi, Isabella Orfano (a cura di), *La tratta di persone in Italia*, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 74-125.

¹⁵ Ricerche sulla prostituzione al chiuso realizzate dal *Progetto Roxanne* a Roma, dalla Provincia di Pisa con *Associazione ON THE ROAD* e dal *Progetto WEST* della Regione Emilia Romagna, citate in Carchedi, *Le caratteristiche*, pp. 110-114.

Diversamente dalla prostituzione volontaria organizzata su base autonoma che può trarne vantaggi economici ed esistenziali, l'esercizio al chiuso della prostituzione involontaria diventa un'ulteriore penalità e può rappresentare un aggravio dello sfruttamento e dei maltrattamenti, in quanto potenzia le possibilità di controllo da parte degli sfruttatori, peggiora isolamento e rischi e, rendendo le ragazze invisibili, riduce le possibilità di intervento e aiuto da parte di operatori sociali e forze dell'ordine.

Mentre lo spostamento al chiuso e la mimetizzazione della prostituzione in forme sommerse rendono le vittime ancora più indifese, altri cambiamenti avvenuti nell'ultimo decennio muovono apparentemente in diversa direzione. Si sono verificati, infatti, mutamenti nei modi di reclutamento delle prostitute straniere, specie dell'Europa dell'Est, e nei loro rapporti con gli sfruttatori, con la ricerca da parte di questi ultimi di rapporti meno conflittuali, basati sul consenso o anche suggellati da patti, ossia con il diffondersi di forme di "prostituzione negoziata".¹⁶ Una serie di fattori hanno condizionato questi cambiamenti: le modifiche al codice penale con l'introduzione del reato di tratta e l'inserimento nel TU sull'immigrazione del 1998 dell'art. 18 che, come vedremo, fornisce strumenti alle vittime per sottrarsi alle forme più gravi di assoggettamento; il maturare negli stessi trafficanti della consapevolezza che esiste una soglia di tollerabilità dello sfruttamento e delle violenze oltre la quale le ragazze si ribellano e cercano di fuggire, ragione per cui maggiore è la coercizione minore è inevitabilmente la durata del "ciclo prostituzionale", e quindi la conseguente ricerca da parte degli stessi gruppi criminali di forme che evitino i conflitti più rischiosi per la profittabilità del business e, infine, la riduzione dei gruppi di trafficanti albanesi e delle particolari forme di violenze che li hanno caratterizzati. Ridimensionando l'entità della prostituzione coatta delle adulte, la diffusione di forme di "prostituzione negoziata" ha significato diffusione di patti o veri contratti che possono stabilire percentuali di guadagno, condizioni e orari di lavoro in modo più o meno paritario o asimmetrico tra la prostituta e il suo sfruttatore. La "prostituzione negoziata" non evita però l'insorgere di conflitti connaturati al tipo di rapporto strutturalmente asimmetrico, che in ultima istanza non può che fondarsi sul ricatto,

¹⁶ Carchedi, *Le caratteristiche*, p. 102; Simona La Rocca, *Il reato di tratta di persone nell'ordinamento giuridico italiano dal Codice Rocco alla legge 228 del 2003*, in Carchedi, Tola, *All'aperto*, pp. 345-347.

le minacce e la violenza foss'anche solo psicologica. Le forme più aggressive di assoggettamento sono sempre in agguato, ogni volta che la donna prova a mettere in atto qualche forma di resistenza o a sottrarsi al rapporto di sfruttamento. Paradossalmente nella forma negoziata, apparentemente paritaria, del patto, il controllo sulle prostitute può diventare persino maggiore in quanto queste tendono a non autopercepirsi più come assoggettate e ricorrono meno alle denunce contro i loro sfruttatori che, quindi, da questo punto di vista possono sentirsi meno a rischio.¹⁷

2. *Modelli prevalenti nella tratta e nello sfruttamento della prostituzione*

Nel 2005-2006 la stragrande maggioranza della prostituzione straniera è costituita da nigeriane, romene, albanesi, moldave e ucraine reclutate, sottomesse e sfruttate con modalità diverse dai più potenti gruppi di trafficanti che sono appunto albanesi, nigeriani e romeni.¹⁸

Il business della tratta delle albanesi è incominciato all'inizio degli anni '90 con singole ragazze accompagnate da uno sfruttatore/fidanzato/fratello/parente, mentre successivamente si è allargato a clan familiari o paesani che hanno costituito la base delle gang di trafficanti che sono divenute il gran collettore verso l'Italia e l'Europa di Schengen del traffico di donne, non più solo albanesi ma anche di altri paesi dell'Est Europa. Le pratiche di assoggettamento erano e, in parte sono rimaste, basate sull'isolamento, il controllo ravvicinato e una fortissima violenza fisica. Questo sistema di violenza estrema è con il tempo implso: molte prostitute, specie a partire dal 2002-2003, grazie alla protezione offerta dalla legislazione con l'art. 18 del TU sull'immigrazione del 1998, ne sono uscite, altre si sono sposate con italiani, altre sono fuggite in altri paesi europei, mentre, d'altra parte, la società albanese, acquistando consapevolezza di questi traffici, dava vita a nuove forme di controllo sulle ragazze e persino a ribellioni di interi villaggi contro i trafficanti. Da qui i cambiamenti nel reclutamento e nei rapporti prostituzionali sempre più basati sulla ricerca del consenso e la negoziazione.

Il modello nigeriano tradizionale è stato meno manifestamente violento di quello albanese in quanto basato sulle figure femminili

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ Dati del Dipartimento dei Diritti e Pari opportunità relativi alle vittime prese in carico nei programmi di protezione sociale elaborati e citati da Carchedi, *Le caratteristiche*, p. 57. Sui sistemi prostituzionali, cfr. *Ibidem*, pp. 127-164.

delle *maman*. Il reclutamento e l'assoggettamento sono opera, infatti, di *maman*-imprenditrici che possono agire da sole o in coppia, una in Nigeria e l'altra in Italia. Le *maman* reclutateci individuano nelle città e nei villaggi le ragazze delle fasce sociali più disagiate e più vulnerabili, promettono buoni lavori e garantiscono per il debito per il viaggio. Quando il viaggio ha luogo via terra è la *maman* che prende contatto con l'uomo che si occuperà del trasporto delle ragazze fino in Libia, dove vengono segregate in case chiuse vicino Tripoli, violentate, vendute e comprate più volte, costrette a prostituirsi, sfruttate dai trafficanti libici che lavorano in rete con i nigeriani e, quindi, imbarcate con i *paquebot* verso Lampedusa dove vengono prese in consegna dalle *maman* che agiscono in Italia.¹⁹ L'intero sistema si basa sulla restituzione del debito contratto con lo sponsor che può coinvolgere anche l'intera famiglia e diventa un cappio al collo delle ragazze, vincolate attraverso il contratto stipulato con la *maman* e suggellato da rituali *woodoo* (recentemente più che con questi riti le giovani sono ricattate con le minacce alle famiglie). La *maman* può così tenere sotto ricatto la ragazza: ne gestisce la prostituzione, controlla le strade su cui farla lavorare, ne ricerca l'obbedienza cieca e ne riceve il denaro da consegnare allo sponsor ed eventualmente alla famiglia. Restituito il debito "le bambine" riacquistano la libertà personale, possono anche esercitare la prostituzione in modo autonomo o trasformarsi loro stesse in *maman*. Questo modello tradizionale, fondato su una presenza di figure maschili limitata a quella dello sponsor oppure mimetizzata, ha recentemente visto un cambiamento nella collocazione degli uomini, che hanno iniziato ad apparire ai vertici delle organizzazioni criminali e a usare la violenza come pratica di gestione del sistema.

Diverse le modalità di reclutamento e sfruttamento delle moldave e romene. I trafficanti, che siano romeni o albanesi, si sono dovuti adattare ai caratteri delle moldave e delle romene che, a differenza delle albanesi degli anni '90, posseggono in genere una scolarizzazione medio-alta, hanno alle spalle buoni livelli di emancipazione e sono, quindi, più capaci di contrattazione. Le modalità di reclutamento e sfruttamento sono, dunque, per lo più consensuali e negoziate, tanto più oggi che le romene sono cittadine europee.

¹⁹ Cfr. il *Dossier sull'esperienza di sostegno a donne nigeriane trattenute presso il C.I.E. di Ponte Galeria e trafficate attraverso la Libia*, redatto dalla cooperativa sociale BE FREE nel 2009 per il *Progetto Prendere il Volo2*, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e i Diritti.

La tutela dei diritti delle vittime nella dimensione internazionale e nazionale

1. La tutela dei diritti nella normativa internazionale ed europea

La protezione dei diritti umani delle vittime di tratta si scontra nei paesi di destinazione con l'esigenza di proteggere le frontiere dall'immigrazione irregolare e con la volontà di controllare la prostituzione a scopo di ordine pubblico. Perciò essa viene per lo più subordinata all'obiettivo di stroncare la criminalità che gestisce questi traffici illegali.

Il *Protocollo di Palermo* prevede una scarsa protezione delle vittime: dispone, infatti, che gli Stati adottino misure per un minimo di assistenza sociale e legale, che incentivino il rimpatrio nel paese di provenienza e che possano eventualmente, a loro discrezione, garantire un permesso di soggiorno temporaneo o permanente. Queste deboli disposizioni contrastano con la forza con cui si raccomanda la tutela dei diritti delle vittime di violenza e tratta in una serie di atti internazionali sui diritti umani delle donne e, innanzi tutto, nel Programma d'Azione di Pechino, in cui la tratta, collegata allo sfruttamento della prostituzione, al turismo sessuale, ai matrimoni forzati e alla schiavitù domestica, viene riconosciuta come una forma di violenza di genere.²⁰

Anche l'Unione Europea ha fino ad oggi predisposto solo una debole tutela dei diritti delle vittime. Mentre il Parlamento Europeo, in una Raccomandazione del 2000, proponeva la concessione dello status di rifugiato alle donne vittime di tratta e di persecuzioni per motivi di genere, la legislazione vincolante in materia, ossia la Direttiva comunitaria 2004/81/CE, non prende in alcuna considerazione la prospettiva di genere nella protezione delle vittime e prevede la concessione di un permesso di soggiorno breve da rilasciare solo alle vittime che cooperino con le autorità denunciando i trafficanti.²¹ La Direttiva adotta cioè un sistema premiale sul modello dei collabo-

²⁰ *Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, in vigore in Italia dal 10 luglio 1985 (<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/...donne/Convenzione.pdf>). *Dichiarazione e Programma d'Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale delle donne: azione per l'uguaglianza, lo sviluppo e pace*, Pechino, 4-15 settembre 1995, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1996.

²¹ Consiglio dell'Unione Europea, Direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta le quali cooperino con le autorità competenti; <<http://www.cestim.org/sezioni/normativa/ue/direttive/direttiva-tratta.pdf>>.

ratori di giustizia che trasforma la persona trafficata in una sorta di improprio pentito e attua un processo di surrettizia colpevolizzazione della stessa vittima. Con questo meccanismo, peraltro criticato da organismi internazionali quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'eventuale permesso di soggiorno è soggetto alla valutazione delle autorità rispetto all'utilità delle informazioni fornite ai fini del procedimento contro i trafficanti, mentre la vittima rimane esposta a tutti i rischi di ritorsione da parte dei trafficanti.

Diversa è, invece, la prospettiva aperta dalla *Convenzione per la lotta alla tratta di esseri umani*, adottata nel 2005 dal Consiglio d'Europa, che costituisce lo strumento internazionale più completo e avanzato in materia di prevenzione e repressione della tratta di persone e di protezione dei diritti delle vittime. Essa rifiuta il sistema premiale, prevedendo, invece, che a tutte le vittime di tratta venga concesso un periodo di riflessione, affinché possano decidere se intendano collaborare con le autorità e che successivamente venga garantito loro il diritto ad un permesso di soggiorno sia nel caso in cui ciò sia considerato necessario a causa della situazione personale della vittima, sia qualora essa decida di collaborare alle indagini sui suoi trafficanti e al procedimento penale. Raccomanda inoltre che, nella prevenzione del fenomeno e nella protezione dei diritti delle vittime, venga adottato un approccio basato sulla prospettiva della differenza di genere e sul supremo interesse dei minori. La *Convenzione* del Consiglio d'Europa rappresenta oggi il modello positivo che pone la tutela dei diritti umani, in particolare di donne e minori, in un giusto equilibrio con le esigenze di giustizia e punizione del crimine.

Nuove prospettive per il futuro si aprono nell'UE grazie alla *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha acquistato valore giuridico vincolante. Essa contiene, infatti, oltre a uno specifico divieto di tratta di esseri umani (art. 5.3), un diritto all'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in ogni campo (art. 23), che fornisce la base giuridica per l'adozione di una legislazione comunitaria che superi i limiti attuali e predisponga un'adeguata protezione delle vittime, in particolare dei diritti delle donne vittime di tratta come di qualsiasi violenza di genere.

2. La tutela dei diritti delle vittime in Italia

L'Italia ha influenzato l'elaborazione della *Convenzione* del Consiglio d'Europa attraverso il modello costituito dalle disposizioni dell'art. 18 della legge sull'immigrazione TU D.Lgs 286/1998, che nel quadro europeo si è posto come norma innovativa ed originale, considerata

tra le più avanzate del mondo. L'art. 18 prevede, infatti, un doppio binario per il rilascio del permesso di soggiorno allo/a straniero/a che si trovi in situazioni di violenza o di grave sfruttamento da cui derivino pericoli per la sua incolumità, uno giudiziario, se a seguito delle dichiarazioni rese in sede di indagine o di giudizio (permesso di soggiorno di carattere premiale), e l'altro di protezione sociale che può essere rilasciato indipendentemente dall'eventuale collaborazione della vittima nel procedimento contro i trafficanti. Il permesso di soggiorno, della durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, consente l'accesso ai servizi di assistenza sociale, all'istruzione e formazione ed al lavoro subordinato e può essere convertito in regolare permesso di lavoro o studio. Le disposizioni dell'art. 18 si applicano in tutte le situazioni di grave sfruttamento sessuale o lavorativo, ma nella pratica sono state prevalentemente utilizzate a favore di prostitute che hanno inteso sottrarsi ai trafficanti. Lo scopo del permesso di soggiorno temporaneo è l'emersione della vittima alla legalità, consentendole «di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale».

La regolarizzazione attraverso il permesso di soggiorno è il passaggio cruciale che consente alle vittime di iniziare ad abbozzare qualche progetto di ritorno alla vita "normale", mentre la partecipazione ai programmi di integrazione sociale in strutture di accoglienza dovrebbe permettere di iniziare a realizzare la transizione, anche psicologica, dallo stato di assoggettamento al recupero delle capacità di autodeterminazione e all'autonomia. La collaborazione con polizia e magistratura, essendo tutt'altro che indolore per le ragazze terrorizzate dalle minacce di ritorsione, può eventualmente scaturire come tappa conclusiva del percorso di affrancamento dagli sfruttatori e di sganciamento dal racket.

La peculiarità dell'art. 18 è nell'equilibrio con cui considera la protezione dei diritti delle persone trafficate come un obiettivo di pari rango e non strumentale rispetto a quello dell'azione penale, ma le questure hanno, invece, favorito la concessione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia rispetto a quello per motivi di protezione sociale, comportamento che in molti casi ha persuaso le donne a desistere dal perseguire il percorso per la richiesta del permesso di soggiorno.²² Del resto le disposizioni della legge sull'im-

²² Davide Petri, *I risultati e i nodi problematici emersi dall'Osservatorio sull'applicazione dell'art. 18 del D.lgs. n. 286 del 25/7/1988. Gli aspetti giuridici*, in *Stop tratta*, Martinsicuro, Edizioni On the Road, 2002, pp. 107-115; La Rocca, *Il reato di tratta*.

migrazione Bossi–Fini e, ancor più le recenti disposizioni relative al reato di clandestinità,²³ che prevedono l'espulsione immediata per immigrati/e illegali, hanno vanificato le possibilità di ricorrere all'art. 18, non permettendo alle vittime di disporre di informazioni e tempi di riflessione per presentare la richiesta di accesso al percorso per ottenere il permesso di soggiorno.

Emerge, infine, nell'applicazione dell'art. 18 un problema cruciale nella tutela dei diritti delle prostitute vittime di tratta. Le questure, infatti, hanno in genere proceduto alla revoca del permesso di soggiorno nei casi in cui la donna è stata sorpresa a prostituirsi di nuovo, essendo la possibilità di revoca prevista nell'art. 18 per i casi di interruzione del programma di integrazione sociale o di condotta incompatibile con le finalità della norma. Questa pratica delle questure solleva interrogativi rispetto alle interpretazioni delle finalità della norma che sembrerebbero travalicare l'obiettivo dell'emersione alla legalità e della protezione sociale e propendere verso quello della “emenda morale” della vittima “salvata dalla prostituzione”.²⁴ Questo tipo di ambiguità, che si ritrova anche nelle pratiche di una parte delle organizzazioni che gestiscono i programmi di assistenza e le strutture di accoglienza con modalità che confondono lo scopo dell'affrancamento dall'assoggettamento con la “rieducazione” e l'affrancamento dalla prostituzione, rinvia alla perniciosa distinzione tra “vittime innocenti” e “vittime colpevoli” che spesso sottende le pratiche anti-tratta messe in atto nei paesi europei. Questa distinzione, per cui sembrerebbe che a dovere essere sottratte agli abusi e all'assoggettamento siano solo le “vittime innocenti” mentre per le “vittime colpevoli” gli abusi possano considerarsi una inevitabile conseguenza della prostituzione, indebolisce non solo la tutela dei diritti delle donne, ma anche i modi di contrasto della tratta nel mercato del sesso.²⁵

Considerazioni conclusive

Nelle descrizioni dei media, che la confondono con l'immigrazione irregolare e la prostituzione, l'entità della tratta in Italia e in Europa è sicuramente sovradimensionata. Questa constatazione

²³ Legge n. 94/2009.

²⁴ Petri, *I risultati*.

²⁵ European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, *Report of the European Experts Group on Trafficking in Human Beings*, Bruxelles, 22 December 2004; <http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/doc/report_expert_group_1204_en.pdf>.

non sminuisce certo il compito di contrastarla a livello nazionale e transnazionale. La lotta per sradicare la tratta non può che essere condotta adottando un approccio multidimensionale ed integrato, basato su misure di prevenzione e repressione, sul prosciugamento della domanda di “merce umana”, sull’affermazione dei diritti umani e l’adeguata protezione delle vittime, in particolare donne e bambini. Nell’UE sono necessarie politiche migratorie meno restrittive, un maggiore rispetto dei diritti umani degli immigrati irregolari, una migliore integrazione sociale di quelli regolari, specie delle donne, così come una legislazione vincolante contro tutte le forme di violenza di genere. È inoltre importante andare avanti con le ratifiche e l’implementazione da parte dei paesi europei della *Convenzione* del Consiglio d’Europa per la lotta alla tratta, sì da ampliare le possibilità delle vittime d’accesso a permessi di soggiorno che consentano di affrancarsi da assoggettamento e clandestinità.²⁶ Tuttavia, con il diffondersi di forme di “prostituzione negoziata” e le conseguenti maggiori difficoltà di provare il reato di tratta, anche il permesso di soggiorno per le vittime che intendono affrancarsi diventa uno strumento di tutela spuntato, a meno che non lo si estenda anche a chi intenda sfuggire allo sfruttamento della prostituzione.

L’intreccio sempre più sofisticato e complesso di forme “negoziante” di prostituzione e tratta rischia di far apparire come *wishful thinking* qualunque strategia che intenda spezzare il mercato illegale del sesso e proteggere le vittime senza predisporre politiche adeguate nei confronti della prostituzione. D’altra parte, l’armamentario di misure rispetto alla prostituzione messe in campo nei paesi europei, che vadano dalla regolamentazione di tipo austriaco, al proibizionismo svedese che sanziona i clienti, alla repressione della prostituzione su strada, è sempre finito con la moltiplicazione di forme sofisticate di mimetizzazione e occultamento, con il risultato di rendere le prostitute involontarie ancor più vulnerabili e meno tutelabili in quanto invisibili. Alla luce delle radicali trasformazioni del mercato del sesso degli ultimi decenni si rende necessario, anche da parte femminista, immaginare strategie diverse e considerare in un’ottica più complessa il problema delle garanzie dei diritti umani delle prostitute e dei transessuali, dell’abolizione delle discriminazioni nei loro confronti, della legalizzazione della prostituzione. In questa direzione si sono

²⁶ Questo trattato è entrato in vigore nel febbraio 2008 ed è stato finora ratificato da 17 Stati su 47 paesi membri del Consiglio d’Europa. L’Italia non l’ha ancora ratificato.

mosse, anche con l'obiettivo di stroncare la tratta, l'Olanda e la Germania legalizzando la prostituzione, mentre la Corte Europea di Giustizia, in una sentenza, che costituisce un precedente per tutti gli stati membri dell'UE, ha riconosciuto la prostituzione come attività di lavoro autonomo, equiparata a qualsiasi altro mestiere con stessi diritti e obblighi.²⁷

Abstract: Trafficking in persons is a slavery-like practice of our time which is linked with many different forms of exploitation. The most common form of trafficking is for the purpose of sexual exploitation of women, in particular of illegal migrants in European countries. The essay illustrates the characteristics of this specific slavery-like practice in Italy and the transformation of **sexual trafficking during the last few decades**. It illustrates the consequences for the victims and the weaknesses of the legal measures to protect their rights that have been implemented in the EU and in Italy. It suggests that changes are needed in this respect, but also in respect to EU immigration policies and legislation against violence against women.

Keywords: tratta di esseri umani, prostituzione, normativa internazionale, Italia; trafficking in human beings, prostitution, international legislation, Italy.

Biodata: Mariagrazia Rossilli ha insegnato *Politiche di genere* nel corso di laurea Sviluppo locale, cooperazione e mercati internazionali della Facoltà di Economia dell'Università di Parma e nel Master in Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Milano; attualmente insegna nel Master in Pari Opportunità dell'Università Roma Tre. Si occupa di studi di genere relativi alle politiche dell'Unione Europea e alle politiche internazionali. Ha lavorato per la Commissione Europea, come esperta nella valutazione dei Progetti del Programma Dafne (m.rossilli@tiscal.it).

²⁷ Causa C-268/99 Sentenza del 20 novembre 2001.